

Capitolo 1 LA DIRETTIVA VAS NEL CONTESTO DELLE POLITICHE AMBIENTALI

1.1 PRINCIPALI ATTI ED INDIRIZZI COLLEGATI E DI RIFERIMENTO

La direttiva VAS è collegata in modo formale e preciso con le direttive Habitat e VIA, ma è strettamente correlata anche ad altre Direttive (relative a: acque, nitrati, rifiuti, rumore e qualità dell'aria), che fissano requisiti per l'istituzione e la valutazione di Piani e Programmi in settori che rientrano nella VAS, e sono correlati al protocollo VAS¹.

Il percorso che porta all'introduzione della VAS a livello europeo si può far risalire al primo programma di azione ambientale della Commissione Europea (Environmental Action Plan-EAP) del 1973 dove si sottolinea l'importanza di una VIA estesa a tutti i piani per prevenire danni ambientali alla fonte.

Nel 1981 l'Housing and Urban Development Department degli USA pubblica il Manuale per la Valutazione d'Impatto di area vasta, che viene considerato il progenitore della metodologia della valutazione strategica.

Nel 1985 la **Direttiva sulla VIA (85/337/EEC)** (Allegato1) stabilì in Europa le norme di redazione e valutazione delle procedure di VIA per il livello progettuale².

Nel 1989 la Commissione iniziò un lavoro interno su una prima proposta di direttiva sulla VAS.

Il quarto EAP comunitario 1993-2000 ha sottolineato la necessità di una valutazione di impatti ambientali di tutte le politiche rilevanti, dei piani e dei programmi per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale dello sviluppo economico.

Nel 1991 la Convenzione sugli Studi di Impatto Ambientale in Contesti Transfrontalieri, la cosiddetta Convenzione ESPOO, crea i presupposti metodologici per l'introduzione della VAS.

Nel 1993 un rapporto quinquennale della Commissione sull'applicazione e sull'efficacia della Direttiva VIA tra gli Stati Membri ha mostrato come molte decisioni politiche fossero state definite al di sopra del livello progettuale e che ciò poneva una intrinseca limitazione alla VIA progettuale e che, conseguentemente, non venivano prese adeguatamente in considerazione possibili soluzioni alternative per la realizzazione e la localizzazione di un progetto; ciò portò alla conclusione che una valutazione ambientale deve essere effettuata ad un livello decisionale più alto (al livello di pianificazione/programmazione) per considerare tutti gli aspetti rilevanti indotti da una modificazione ambientale.

Nel 1995 la Commissione ha cominciato a lavorare su una direttiva per la VAS. Il 4 dicembre 1996 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva sulla VAS, conosciuta come proposta per la valutazione degli effetti dei piani e programmi sull'ambiente. Questa proposta, divenuta direttiva con l'approvazione della **Direttiva 2001/42/CE** concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (Allegato 2), completa l'esistente sistema di VIA progettuale estendendolo al livello di piani e programmi.

Uno dei primi precedenti della VAS a livello comunitario è certamente la **direttiva Habitats 92/43/EEC del 1992** (Allegato 3), che ha introdotto la valutazione ambientale di piani e progetti che possono verosimilmente avere impatti significativi su aree protette indicate dalla direttiva. Per tali

¹ *Relazione Della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e all'Comitato Delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/Ce) Bruxelles, 14.9.2009 - COM(2009) 469*

² Le due Direttive VAS e VIA sono in larga parte complementari: la VAS si applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in fase di programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti che si trovano in una fase successiva. Teoricamente non dovrebbero verificarsi sovrapposizioni, tuttavia sono state individuate diverse aree in cui l'applicazione delle due Direttive potrebbe sovrapporsi

piani e progetti risulta necessaria una adeguata valutazione degli impatti significativi nell'area interessata (compresi gli impatti indiretti e cumulativi), sia individualmente che in combinazione con altri piani o progetti. La valutazione viene fatta nel rispetto degli obiettivi di conservazione fissati dalla direttiva. Un altro precedente è costituito dagli strumenti finanziari della Comunità **Regolamento CEE 2081/93**, (Allegato 4), che richiedono un'ampia valutazione ambientale in un'ottica strategica.

Al fine di una maggiore comprensione del ruolo della VAS in Europa, oltre a quanto precedentemente esposto, è necessario considerare una serie di atti di indirizzo internazionali ed europei che contribuiscono a definire il contesto d'azione della Direttiva 2001/42.

- **Protocollo di Kyoto - United Nations Framework Convention on Climate Change (1997)** (Allegato 5). **Decisione del Consiglio, 2002/358/CE del 25 aprile 2002** (Allegato 6) riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto.
- Conferenza dell'UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Aarhus,1998) – **Convenzione di Aarhus** (Allegato 7);
- **Convenzione europea del Paesaggio** (Allegato 8). Firenze 20 Ottobre 2000, Ratificata in Italia con Legge 9 gennaio 2006, n. 14.
- **Direttiva 2000/60 (Water Framework Directive)** (Allegato 9) attribuisce un ruolo importante alla partecipazione
- **Direttiva 2003/4/CE** (Allegato 10) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, adottata in Italia con il **D.lgs 195/2005** (Allegato 11).
- **Direttiva 2003/35/CE** (Allegato 12) del Parlamento europeo e del Consiglio, 26 maggio 2003, sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia Ambientale
- Parlamento europeo, **Pacchetto Clima/Energia dell'Unione Europea** (Allegato 13) adottato il 17 dicembre 2008, noto anche attraverso la formula "20/20/20" che riassume gli obiettivi principali contenuti nel pacchetto: ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas serra del 20%, portare la quota di energie rinnovabili al 20% del consumo energetico finale e ridurre il consumo del 20% attraverso misure di efficienza energetica.
- **Direttiva 2008/50/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Allegato 13bis)
- United Nations Climate Change Conference 2009, **Accordo di Copenhagen del 18 Dicembre 2009** (Allegato 14).

1.2 DIRETTIVA 2001/42/CE – LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Direttiva 42/2001 del Parlamento europeo del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi imponeva a tutti gli stati membri dell'Unione Europea la ratifica nelle normative nazionali entro il 21 luglio 2004³. Molti degli Stati membri hanno iniziato a implementare la Direttiva a partire dai temi più strettamente connessi alla pianificazione territoriale, per poi estendere l'approccio a tutte le politiche con effetti rilevanti per l'ambiente. Il recepimento della direttiva UE è stato integralmente attuato da tutti gli stati membri⁴. In generale, la maggior

³ Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva VAS negli ordinamenti nazionali entro il 21.7.2004. A quella data solo nove dei 25 Stati membri l'aveva effettivamente recepita.

⁴ Tutti gli SM hanno recepito la direttiva entro il 2009 e la Commissione ha avviato uno studio volto a verificare la conformità del recepimento. Quando necessario, sono stati avviati (o sono in corso di apertura) procedimenti di infrazione per recepimento incompleto o non corretto.

parte degli Stati Membri non ha avuto problemi nel definire l'ambito di applicazione della Direttiva VAS, la maggior parte di loro, si sono basati su un approccio misto avvalendosi di elenchi di Piani e Programmi da sottoporre a valutazione ma anche esaminando caso per caso la necessità di un'eventuale valutazione.

Obiettivo della Direttiva è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

I piani ed i programmi intesi dalla Direttiva sono quelli elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante procedura legislativa dal parlamento e che sono richieste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Per Valutazione Ambientale si intende un complesso di azioni quali:

- l'elaborazione di un rapporto ambientale,
- la realizzazione delle consultazioni,
- la valutazione del rapporto ambientale
- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Direttiva sottopone a V.A.S. i Piani e i Programmi: che possono avere effetti significativi sull'ambiente; che sono elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico e della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti indicati nella direttiva 85/338/CE (modificata dalla 97/11/CE); per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza (direttiva Habitat 92/43/CE). Sono invece esclusi dal campo di applicazione della stessa Direttiva i piani ed i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o di emergenza civile; quelli finanziari o di bilancio; quelli compresi nel periodo di programmazione 2000-2006 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1260/99 del 21.06.99 recante disposizioni generali sui fondi strutturali; quelli compresi nei periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/99, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

La Direttiva si snoda in 15 articoli di carattere procedurale. L'interessante innovazione introdotta da questa direttiva è riconducibile al momento di applicazione della valutazione stessa che "deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa" (art.4).

E' quindi una procedura che accompagna l'iter pianificatorio o programmatico capace di garantire la scelta coscienziosa fra le alternative "alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e programma" (art.5).

Altra fondamentale introduzione è la sostanziale partecipazione del "pubblico" nel processo valutativo dove per pubblico si intende "una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi" (art.2), nonché le misure previste per il monitoraggio durante l'attuazione del piano al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'attuazione degli stessi. Ciò permette di effettuare delle correzioni al processo in atto.

Più specificatamente, si può affermare che negli articoli 2, 4, 5, 6 emergono alcuni degli aspetti più significativi per gli indirizzi di attuazione della VAS.

L'articolo 2 (definizioni) specifica che, ai sensi della direttiva, si devono intendere per piani e programmi, nonché per le loro modifiche: "quelli elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale, oppure predisposti da una autorità per essere approvati, mediante procedura legislativa dal parlamento e che sono richieste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

Lo stesso articolo, al punto b), specifica che per "valutazione ambientale" si deve intendere un complesso di azioni che riguardano:

- l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale,
- la realizzazione delle consultazioni,
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale,
- la messa a disposizione delle informazioni.

Il punto d) dell'articolo 2, chiarisce la definizione di "pubblico" da intendersi "come una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e loro associazioni, organizzazioni o gruppi".

Prevale il criterio ampio di partecipazione e tutela degli interessi legittimi; titolare del diritto di partecipazione è "chiunque"; la direttiva non prevede un limite dell'interesse legato alla potenziale lesione di diritti

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, la valutazione ambientale "deve essere effettuata durante la fase preparatoria ed anteriormente all'adozione del piano e o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa".

L'interpretazione estensiva dei contenuti della direttiva fa salvo il carattere strategico della valutazione ambientale favorendone così l'utilizzo nel policy-making. La direttiva stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di integrare la valutazione ambientale nelle procedure per l'adozione dei piani e dei programmi (articolo 4, paragrafo 2). Tuttavia, per evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri devono tenere conto del livello gerarchico di piani e programmi (articolo 4, paragrafo 3).

L'articolo 5 stabilisce modi e termini di stesura del Rapporto Ambientale in cui siano "individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente". La portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale sono determinati insieme alle autorità competenti con il processo di definizione dell'ambito di applicazione ("scoping").

La Relazione deve inoltre contenere le "ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano e del programma"⁵. Le informazioni da riportare nel Rapporto sono contenute nell'allegato 1. Le indicazioni dell'allegato, come specificato nel paragrafo 2 dell'articolo 5, devono

⁵ Uno dei pochi elementi ad avere causato difficoltà negli SM è stata l'individuazione e valutazione di alternative ragionevoli nel rapporto ambientale. A tale fine alcuni SM hanno messo a punto degli orientamenti esaustivi per offrire sostegno nelle singole procedure, ma la maggior parte degli SM non ha stabilito alcuna modalità.

La maggior parte delle normative nazionali non definisce in maniera specifica il concetto di "alternativa ragionevole" né stabilisce quante alternative debbano essere valutate; la scelta delle "alternative ragionevoli" avviene a seguito della valutazione di ogni singolo caso e della decisione presa successivamente. Tutti gli SM hanno comunicato che tra le alternative da inserire nel rapporto ambientale deve obbligatoriamente comparire come alternativa l'inazione. *Relazione Della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e all'Comitato Delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (Direttiva 2001/42/Ce) Bruxelles, 14.9.2009 - COM(2009) 469*

essere considerate indicazioni di "minima": sono le informazioni che quanto meno devono essere inserite nel Rapporto; informazioni aggiuntive, purché ragionevoli ed utili alle finalità della valutazione, possono essere inserite.

In questo senso, il paragrafo 3 dello stesso articolo, stabilisce che altre informazioni, purché pertinenti, ottenute ad altri livelli dell'iter decisionale, o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria, possono essere utilizzate.

Criterio generale per determinare il contenuto del Rapporto è la ragionevolezza. Le informazioni da comprendere sono quelle che possono essere ragionevolmente richieste in virtù:

delle conoscenze attuali e dei metodi di valutazione;

dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma;

della fase in cui sarà utilizzato nell'iter decisionale;

della misura in cui taluni aspetti possono essere più adeguatamente valutati in altre fasi dell'iter.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, le autorità devono essere consultate al momento della decisione sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nella relazione ambientale.

L'articolo 6 paragrafo 1, stabilisce l'attività di consultazione in virtù della quale "Il piano o il programma e il rapporto ambientale (omissis) devono essere messe a disposizione dell'autorità e del pubblico". L'attività di consultazione deve essere realizzata in modo tempestivo, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, dando alle autorità e alla popolazione una "effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sul piano o programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione...".

L'attività di consultazione deve essere realizzata "prima dell'adozione o dell'avvio della procedura legislativa riguardante il piano o il programma in questione".

Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate in base alle loro specifiche competenze ambientali, paragrafo 3 articolo 5, e individuano i settori di popolazione, le ONG e le associazioni destinatarie dell'attività di consultazione, paragrafo 4. Ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5, sono gli Stati membri che "determinano le modalità dettagliate per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico".⁶

1.3 LEGISLAZIONE E INDIRIZZI NAZIONALI

In Italia, le disposizioni per il recepimento della direttiva 2001/42/CE sono state inserite inizialmente nel disegno di legge C. 5179, chiamato "Legge Comunitaria 2004", approvato in via definitiva dalla Camera il 2 dicembre 2004 e nel disegno di legge S. 1753-B riguardante la "delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", approvato in via definitiva dalla Camera il 24 novembre 2004.

Le precedenti disposizioni non costituiscono comunque l'atto formale di recepimento della direttiva VAS, che si prevedeva non poter essere attuata fino al 2005.

Il disegno di legge S. 1753-B, nel quadro del complessivo riordino della normativa in campo ambientale, prevedeva la redazione di testi unici o decreti legislativi che disciplinino i settori specificati, tra i quali sono compresi "procedure per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)".

Va ricordato comunque che la stessa direttiva era già stata inserita precedentemente nella legge n. 39 del 1 marzo 2002, che stabiliva il recepimento entro marzo 2003; successivamente, con la

⁶ Commento Ragionato alla Direttiva 2001/42/CE – Ministero dell'Ambiente
Provincia di Pesaro Urbino. Report Finale Corso VAS © a cura di Ecoazioni

legge n. 284 del 27 dicembre 2002 tale data era stata prorogata al 31 dicembre 2003. Tali disposizioni non hanno avuto efficacia e sono risultate decadute.

La Legge 15 dicembre 2004 n. 308 recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" viene approvata dopo un faticoso e complesso iter parlamentare, durato tre anni e con ben cinque passaggi parlamentari e tre voti di fiducia (due al Senato e uno alla Camera dei Deputati).

Le materie oggetto di "delega ambientale", riguardano: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrale (IPPC); g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il 29 aprile 2006, entra in vigore il **D.lgs 3 aprile 2006, n. 152** (Allegato 15) recante "Norme in materia ambientale", anche detto Testo Unico (TU). Il Dlgs ha riscritto le regole su valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, riduzione dell'inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali, abrogando la maggior parte dei previgenti provvedimenti del settore.

Il Dlgs 152, viene ampiamente criticato a partire dalle "definizioni" (art. 2 dello schema di D.Lgs) per le numerose deviazioni rispetto a quanto disposto (principi, definizioni, procedure) dalle normative comunitarie.

Sin nei primi articoli dello schema di D.Lgs. esce snaturata la funzione della VAS. Nelle definizioni contenute nello schema di D.Lgs. leggiamo che il rapporto di impatto ambientale, deve, essere conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma, rendendo così di fatto inutile il suo espletamento. Tutt'altro stabilisce la Direttiva 2001/42/CE: "prevede l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale all'atto dell'elaborazione e dell'adozione dei piani e programmi, richiamati all'art. 3, comma 2, lettera a) della Direttiva 2001/42/CE, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione". E' questa la definizione corretta contenuta nelle norme comunitarie, che lo schema di D.Lgs. in esame ignora.

Inoltre, viene depotenziato un altro dei pilastri della procedura VAS in ambito comunitario: quello della partecipazione e della consultazione del pubblico, ponendo limitazioni arbitrarie ai tempi per le consultazioni e con riguardo alle informazioni disponibili per il pubblico (artt. 7 e 10 del provvedimento).

Comunque rilevante quanto esposto all'art.8 "nel caso di Piani e Programmi gerarchicamente ordinati, le autorità competenti all'approvazione dei singoli piani tengono conto, al fine di evitare duplicazioni, del giudizio delle valutazioni già effettuate ai fini dell'approvazione del piano sovraordinato e di quelle da effettuarsi per l'approvazione dei piani sotto ordinati". Tale articolo difatti attesta l'inscindibilità della procedura di VAS dal processo di pianificazione, piano e programma che sia.

Con relazione motivata del Ministro dell'Ambiente alle Camere viene infine introdotta, la necessità di decreti correttivi del Dlgs 152/2006 (testo unico ambientale). Nella relazione del Ministro, si legge in particolare che: "l'ambito di applicazione della VIA e quello della stessa VAS non sono pienamente in linea con gli obiettivi di tutela ambientale della legge di delegazione e con la

normativa europea. Ne' vengono valorizzate la consultazione dei soggetti istituzionali e la partecipazione del pubblico al processo decisionale...", "l'allegato relativo alla parte seconda presenta discrepanze con la normativa comunitaria e le numerose lacune presenti nel procedimento delineato dal Dlgs 152 non consentono di ritenere conseguito l'obiettivo di piena attuazione della disciplina europea di settore".

In conseguenza viene emesso il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, convertito in legge, che di fatto blocca l'attuazione Dlgs 152 che per la parte riguardante la VIA e la VAS era prevista 12 agosto 2006.

Con il Ddl S325 recante conversione con modificazioni del DI 173/2006 (Cd. "decreto milleproroghe" - Stralcio - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex Dlgs 151/2005 - Valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006) il termine di attuazione viene della legge delega viene differito al 31 gennaio 2007.

Dal 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il **D.Lgs. 4/2008**, (Allegato 16) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 gennaio, decreto correttivo al D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale". Il decreto apporta sostanziali modifiche al Dlgs 152/2006 a proposito delle parti prima (disposizioni comuni), seconda (di cui sono oggetto Via, valutazione d'impatto ambientale, Vas, valutazione ambientale strategica e Aia, autorizzazione integrata ambientale), terza (tutela delle acque) e quarta (rifiuti e bonifiche). Il decreto non ha invece modificato la parte quinta, relativa all'aria, e la sesta, sul danno ambientale.

Le principali modifiche riguardano l'introduzione di principi fondamentali di sviluppo sostenibile:

- prevenzione e precauzione
- "chi inquina paga" (con ripristino integrale dello "status quo")
- sussidiarietà
- libero accesso alle informazioni ambientali .

Per quanto attiene a VIA e VAS (Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Impatto Ambientale):

- sono modificate in parte le definizioni e gli ambiti di applicazione.
- allargato il campo di applicazione della VAS
- obbligo di aggiornare la VIA per le opere strategiche
- inclusi i piani e programmi di telefonia mobile
- fissato a 150 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento di VIA (ma 12 mesi per le opere complesse)

1.4 LEGISLAZIONE E INDIRIZZI REGIONALI

Mentre a livello nazionale si è avuto un contrastato e tardivo recepimento delle Direttiva europea sulla VAS, a livello regionale vi sono state numerose esperienze. Risultano particolarmente significative le linee guida elaborate nell'ambito del **progetto ENPLAN**⁷ (<http://www.interreg-enplan.org/>) a cui hanno collaborato 6 regioni italiane (Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana, Valle D'Aosta) e 4 autonomie regionali spagnole (Catalogna, Murcia, Isole Baleari e Andalusia).

1.4.1 APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA VAS A PIANI E PROGRAMMI DELLA REGIONE MARCHE

L'Autorità Ambientale Regionale ha elaborato una metodologia sperimentale per l'applicazione della VAS ai piani e programmi cofinanziati dall'Unione Europea. Il documento principale di riferimento è stato il Manuale prodotto nel quadro del Progetto GRDP: "Manuale sulla Valutazione Ambientale Strategica per la politica di coesione 2007-2013". Tale metodologia è applicata nell'elaborazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. In questo ambito la Regione ha predisposto una metodologia operativa ed una scheda predisposta per le consultazioni.

Tutto ciò deriva dalla nota n. D/(2006) 310052 del 02/02/2006 della Commissione, Direzione Generale delle Politiche Regionali, dove è stata espressamente sancita l'obbligatorietà dell'applicazione della direttiva 2001/42/CE, anche laddove non sia stata recepita con opportuni atti normativi, con particolare riferimento ai piani e programmi, cofinanziati dall'Unione Europea, che verranno elaborati per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Regione Marche, con la **Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6** (Allegato 17) ha recepito la normativa in materia di VAS, demandando la definizione delle procedure ad apposite linee guida, approvate con DGR 1400/2008.

La L.R. n. 6/2007 ha delegato alle Province la competenza per la VAS di piani o programmi provinciali e sub-provinciali. La Regione Marche (Servizio Ambiente e Paesaggio – PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali) è l'Autorità Competente per la VAS dei piani e programmi regionali. La Regione Marche è inoltre Soggetto con Competenze Ambientali per **i p/p regionali o provinciali o interprovinciali e per p/p subprovinciali che contengono il riferimento di opere soggette a VIA regionale o ad AIA regionale.**

La Regione Marche è intervenuta nella disciplina inerente la VAS a livello regionale inizialmente con la DGRM n.561 del 14/04/2008 quale atto di indirizzo interpretativo e applicativo al fine di chiarire tempi e ambiti di applicazione delle diverse normative. Successivamente con **Delibera G.R. n. 1400 del 20/10/2008** la Regione ha approvato delle **"Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica"** (Allegato 18), che sostituiscono il precedente atto di indirizzo.

⁷ Il progetto ENPLAN ha come obiettivo principale la cooperazione transnazionale tra regioni italiane e spagnole, volta a mettere a punto una metodologia comune e condivisa per l'introduzione della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi a livello regionale.